

Regolarizzazione corrispettivi

IN BREVE

Riferimenti:
- art. 4 D.L. 29/09/2023 n. 131 in vigore dal 30/09/2023
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 03/10/2023 n. 352652

Scade il 15/12/2023 la possibilità di definire le violazioni commesse dal 01/01/2022 al 30/06/2023 relative ai corrispettivi.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 131/2023 (c.d. Decreto Energia) i contribuenti che **dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023** hanno commesso una o più **violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi**, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 D.lgs. 472/1997, anche se le violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 con verbale/PVC, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione art. 16 D.lgs. 472/1997 alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

In mancanza di contestazione mediante verbale/PVC, il ravvedimento avviene secondo le forme ordinarie dell'art. 13 del D.lgs. 472/1997, senza vincoli temporali.

Le **violazioni regolarizzabili** sono quelle "in materia di certificazione dei corrispettivi", previste dall'art. 6, D.Lgs. n. 472/1997:

- violazioni di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione telematica, ovvero memorizzazione o trasmissione telematica con dati incompleti o non veritieri, per le quali la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso (comma 2-bis);
- violazioni di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, per le quali la sanzione è pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato (comma 3).

Le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dall'art. 12, comma 2, del D.lgs. 471/1997 nel caso di quattro distinte violazioni commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio.

Comunicazioni di compliance

Il Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 352652 del 03/10/2023, a seguito del ravvedimento speciale ex art. 4 del D.L. 131/2023, ha previsto l'invio di comunicazioni di anomalia ai soggetti interessati per favorire la regolarizzazione spontanea, consentendo di avere contezza delle violazioni e dei periodi di commissione interessati, sulla base del confronto tra:

- l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico;
- i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
- i dati fiscali delle fatture elettroniche.

Sono utilizzati i dati di cui all'art. 22, comma 5, del D.L. 124/2019, in base al quale gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono trasmettere i dati telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Con la lettera di compliance viene evidenziata al contribuente la differenza, calcolata su base mensile, tra l'ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi.

Errori degli operatori finanziari

L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 11/10/2023 n. 47, ha annunciato che per errori commessi da alcuni operatori finanziari nelle comunicazioni dei pagamenti POS si sono verificate duplicazioni o incoerenze tra pagamenti e corrispettivi.

Pertanto, i contribuenti interessati riceveranno una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati.

Modalità di regolarizzazione

La regolarizzazione mediante ravvedimento si perfeziona a condizione che **entro il 15 dicembre 2023** siano effettuati tutti i seguenti adempimenti:

- regolarizzazione delle violazioni: memorizzazione e trasmissione telematica degli scontrini omessi;
- versamento delle sanzioni dovute, ridotte ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 472/1997 a seconda del ritardo con cui si regolarizza la violazione;
- presentazione della dichiarazione integrativa IVA se le violazioni sono relative all'anno 2022, versamento delle maggiori imposte, interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e sanzione pari a 1/8 del minimo;
- se le violazioni si riferiscono all'anno 2023, versare la differenza d'imposta qualora la violazione abbia comportato un omesso o carente versamento di IVA in sede di liquidazione periodica, con gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e la sanzione pari a 1/9 del minimo o a 1/8 del minimo, a seconda del ritardo con il quale si regolarizza la violazione.

Se la violazione è stata commessa nel 2022, il contribuente deve includere gli eventuali ricavi occultati nelle dichiarazioni dei redditi ed IRAP relative a tale annualità.

Se ci si ravvede a seguito di una **comunicazione di compliance** occorre:

- indicare nel modello F24 il "codice atto" presente nella comunicazione;
- compilare la casella "Dichiarazione integrativa", presente nel frontespizio della dichiarazione annuale IVA (indicando il codice "2").

In questo caso non è richiesta la memorizzazione e trasmissione degli eventuali corrispettivi omessi.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Luisella Olgiati

LPG Advisors



LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano


📞 0331 679192

🌐 www.lpgstudio.it

CF/P.IVA 02212340125

Mario Spreafico

Spreafico & Partners



Spreafico & Partners Consulenti di Impresa

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

📞 0331 679192

🌐 www.studiospreafico.it

CF/P.IVA 03928430127